

# Regolamento dell'International PhD College del Collegio Superiore

Emanato con DR 1183/2022 del 27/07/2022  
e successivamente modificato dal DR N. 1300/2023 PROT. 290699 DEL 09/10/2023

## TESTO COORDINATO

### Art. 1 – Definizione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell'Istituto di Studi Superiori, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna. Un apposito Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento, secondo gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Collegio Superiore eroga la propria attività formativa ai Collegiali iscritti a corsi di studio dell'Ateneo di Bologna di I ciclo, II ciclo e III ciclo.
3. L'International PhD College (d'ora in avanti I-PHD College) è un percorso formativo e di ricerca di III ciclo, organizzato dal Collegio in accordo con l'Istituto di Studi Avanzati (d'ora in avanti ISA), complementare ai corsi di Dottorato di ricerca dell'Ateneo. È suddiviso in due macro-aree disciplinari:
  - a) un'area umanistico-sociale a cui si riconducono le aree tematiche dei Corsi di Dottorato di ricerca in Scienze umanistiche; Scienze giuridiche, politologiche, economiche e statistiche;
  - b) un'area scientifico-tecnologica a cui si riconducono le aree tematiche dei Corsi di dottorato di ricerca in Scienze biologiche, geologiche e agrarie; Scienze Ingegneristiche; Scienze matematiche, fisiche, chimiche ed astronomiche; Scienze mediche, farmaceutiche e mediche veterinarie.
4. Il presente Regolamento disciplina le finalità e l'organizzazione dell'attività formativa e di ricerca dell'I-PHD College e i requisiti e gli adempimenti dei Collegiali di terzo ciclo.
5. *comma abrogato*

### Art. 2 – Finalità

1. L'I-PHD College ha lo scopo di promuovere itinerari scientifici e formativi avanzati di carattere interdisciplinare complementari a quelli previsti dai corsi di Dottorato di ricerca. A tal fine, l'I-PHD College accoglie, a seguito di concorso, dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato dell'Ateneo, fornendo percorsi di ricerca e formazione extracurricolari.
2. L'I-PHD College svolge la sua attività in stretta collaborazione con l'ISA, nonché con i corsi di Dottorato di ricerca e i Dipartimenti dell'Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.

### Art. 3 – Attività di ricerca e di formazione

1. I dottorandi dell'I-PHD College devono sviluppare progetti di ricerca e attività di "coworking" interdisciplinare su temi trasversali, da completare in via definitiva entro la fine del triennio di permanenza nell'I-PHD College. Le attività di "coworking" sono attività di ricerca che i dottorandi dell'I-PHD College svolgono in piccoli gruppi. A compimento dell'attività, i dottorandi dell'I-PHD College devono presentare almeno un prodotto che porti un contributo alla società civile in termini di disseminazione e divulgazione di scienza e conoscenza.
2. I temi trasversali dei progetti di ricerca e delle attività di "coworking" sono approvati dal Consiglio Scientifico del Collegio all'avvio di ogni coorte. Sono proposti dal Collegio e dall'ISA tenendo conto di proposte dei neo-dottorandi ammessi all'I-PHD College, eventualmente con il supporto dei Tutor.
3. I dottorandi dell'I-PHD College devono partecipare attivamente a incontri e progetti organizzati dall'ISA; devono, inoltre, seguire almeno 8 ISA Lectures ogni anno (4 ISA Lectures equivalgono a 1CFU).

4. I dottorandi dell'I-PHD College devono conseguire almeno altri 3CFU totali, nei tre anni del III ciclo, costituiti da attività di formazione interdisciplinare a loro dedicata e proposta all'inizio di ogni anno accademico nella programmazione didattica organizzata dal Collegio.

5. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio scientifico del Collegio, i dottorandi dell'I-PHD College sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta e sullo stato di avanzamento del progetto interdisciplinare concordato.

6. Al fine di stimolare e assecondare interazioni internazionali e interdisciplinari, il Collegio potrà promuovere scambi con altre Scuole ed Istituti Superiori internazionali e nazionali, eventualmente mettendo a bando contributi per la mobilità internazionale.

#### **Art. 4 – Tutor: definizioni e compiti**

1. A ogni dottorando ammesso all'I-PHD College è affiancato un docente dell'Ateneo (Tutor) di macro-area disciplinare diversa da quella di appartenenza del dottorando, di cui all'Art.1, nominato dal Direttore del Collegio fra i docenti periodicamente selezionati dal Collegio come Tutor o fra i componenti del Consiglio scientifico dell'ISA.

2. Compiti del Tutor:

a) seguire il dottorando nell'identificazione del tema di ricerca interdisciplinare e nello svolgimento della relativa attività di ricerca, anche in collaborazione con i Tutor che supervisionano gli altri dottorandi del gruppo di "coworking";

b) supportare nell'identificazione e realizzazione di iniziative o prodotti per la restituzione alla cittadinanza/società civile dei risultati dell'attività di ricerca;

c) presentare un report annuale dell'attività svolta dal dottorando ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell'I-PHD College.

#### **Art. 5 – Diploma del Collegio Superiore**

1. Al termine dei tre anni di percorso dell'I-PHD College ciascun dottorando deve sostenere una prova finale che consiste nella discussione pubblica della sua attività di ricerca in "coworking" e nell'eventuale presentazione dei prodotti. Le modalità e le tempistiche vengono definite all'inizio di ogni anno accademico.

1.bis I dottorandi iscritti a corsi di Dottorato di durata superiore ai tre anni che sono stati ammessi all'I-PHD College devono completare le attività previste entro i primi tre anni e restano studenti dell'I-PHD College per il periodo necessario a completare il loro percorso di dottorato di Ateneo.

2. Ai dottorandi dell'I-PHD College che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è conferito il corrispondente Diploma del Collegio dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

#### **Art. 6 - Requisiti di accesso**

1. L'ammissione all'I-PHD College avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bando di concorso, di norma emanato annualmente dal Collegio.

2. Possono essere ammessi alla selezione per l'ammissione all'I-PHD College i candidati iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca dell'Università di Bologna.

3. La selezione per l'ammissione all'I-PHD College è effettuata da una commissione esaminatrice, composta da Tutor del Collegio e da membri del Consiglio scientifico dell'ISA, nominata dal Direttore del Collegio.

#### **Art.6 bis - Benefici**

1. I vincitori possono essere ammessi all'I-PHD College con o senza benefici.

2. Il beneficio consiste nell'assegnazione di un posto gratuito presso una residenza dedicata o, qualora non sia possibile assegnare una residenza, nel pagamento di un contributo finanziario a parziale ristoro delle spese di locazione sostenute individualmente.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso e la tipologia di beneficio erogato ogni anno a tutti i dottorandi che ne hanno diritto sono annualmente determinati dagli Organi Accademici su proposta del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori.

#### **Art. 7 – Requisiti per la permanenza nell'I-PHD College e mantenimento dei benefici**

1. I dottorandi ammessi all'I-PHD College sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi di cui all'Art.3, commi 1, 3, 4 e 5 e all'Art 5. Tali obblighi formativi si intendono assolti in seguito a valutazione positiva da parte del Consiglio scientifico del Collegio. La valutazione è effettuata sulla base della relazione annuale presentata dal dottorando, di cui all'Art. 3, comma 5, e dal report annuale presentato dal suo Tutor, di cui all'Art. 4, comma 2, lett. c), dai quali si evinca l'assolvimento degli obblighi formativi sopra citati. La valutazione tiene conto dell'eventuale mancato rispetto dei Regolamenti dell'Istituto di Studi Superiori e delle sue sezioni e di eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il beneficio dell'alloggio di cui all'articolo 6 *bis* è rinnovato annualmente ai dottorandi che ne hanno diritto per un massimo di 3 anni consecutivi, anche in caso di corsi di Dottorato di ricerca della durata di 4 anni, a seguito della valutazione positiva da parte del Consiglio scientifico del Collegio di cui al precedente comma 1.

3. *comma abrogato*

4. *comma abrogato*

#### **Art. 7 *bis* - Rinunce, decadenze ed esclusioni**

1. I dottorandi del primo anno dell'I-PHD College possono rinunciare al beneficio di cui all'Art. 6 *bis* dandone comunicazione entro i termini e con le modalità stabilite nel bando di ammissione. La rinuncia a tale beneficio si intende valida per l'intero ciclo del percorso dell'I-PHD College.

2. I dottorandi degli anni successivi al primo che usufruiscono del beneficio dell'alloggio possono rinunciarvi in qualunque momento, con un preavviso minimo di 30 giorni: tale rinuncia consente di mantenere lo status di dottorando dell'I-PHD College.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 3, commi 1, 3, 4 e 5 e all'Art. 5, e dei requisiti di cui all'Art.7, il dottorando decade automaticamente dallo status di dottorando dell'I-PHD College.

4. In caso di rinuncia o di esclusione dal corso di Dottorato di ricerca di Ateneo, il dottorando decade automaticamente dallo status di dottorando dell'I-PHD College e interrompe le attività di ricerca in "coworking".

5. In tutti i casi di rinuncia o di decadenza, la residenza assegnata deve essere liberata entro 30 giorni da quando viene inviata la comunicazione di rinuncia o di esclusione. La rinuncia si intende valida per il restante ciclo del percorso dell'I-PHD College. La rinuncia alla residenza gratuita non dà diritto a ottenere alcun contributo finanziario a parziale ristoro delle spese di locazione sostenute individualmente. Qualora il dottorando abbia usufruito del contributo finanziario, deve restituire la quota di contributo relativa all'intero anno accademico.

6. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del percorso all'I-PHD College, come dichiarato in sede di ammissione, il gruppo di lavoro può continuare ad utilizzare i risultati conseguiti fino a quel momento.

#### **Art. 7 *ter* - Norme di disciplina**

1. Si applicano ai dottorandi dell'I-PHD College le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti. Nei rapporti dei dottorandi tra di loro e tra essi e il personale del Collegio e dell'ISA non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.

2. Si applicano ai dottorandi dell'I-PHD College i regolamenti delle strutture residenziali del Collegio, gestite direttamente o da terzi, e i regolamenti dei servizi abitativi emanati dall'Istituto di Studi Superiori.

3. Le violazioni delle norme e dei regolamenti possono comportare l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari. Il Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori potrà disporre la revoca dei benefici e l'espulsione del dottorando dall'International PhD College in casi di reiterate e/o ingiustificate assenze alle iniziative del College o di comportamenti inadeguati alla permanenza in una struttura collegiale.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica ai dottorandi ammessi all'I-PHD College dall'a.a. 2023/24.

2. Tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento viene regolato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e da specifici Regolamenti d'Ateneo e del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Superiori.